Asilo 5/1

Scheda (stato: maggio 2005)

Di cosa si tratta

La cooperazione nell'ambito di Dublino rappresenta a livello europeo uno strumento efficiente per il coordinamento della politica d'asilo e per impedire gli abusi in questo settore mediante più domande. Secondo il sistema di Dublino, all'interno dello "spazio di Dublino", un richiedente l'asilo può presentare una sola domanda d'asilo.

Dublino è uno strumento per coordinare le politiche di asilo e lottare contro gli abusi in questo settore

Cosa regola Dublino

Obiettivo di Dublino è che soltanto un unico Stato sia competente per l'esame di una domanda d'asilo. Nella misura in cui non sia considerato competente uno Stato terzo "sicuro", il sistema di Dublino offre quindi a ogni richiedente l'asilo la certezza che la sua domanda sarà esaminata da almeno uno Stato membro di Dublino. In questo modo si impedisce che richiedenti l'asilo vadano "alla deriva", ossia che vengano inviati da uno Stato all'altro senza che uno Stato si dichiari competente. Nel contempo si evita che un richiedente l'asilo presenti contemporaneamente o consecutivamente una domanda d'asilo in più Stati.

Grazie a Dublino i richiedenti l'asilo non finiscono "alla deriva"

Con la Convenzione di Dublino del 1990 gli Stati membri della CE hanno convenuto di coordinare il trattamento delle domande d'asilo. La Convenzione fissa in base a criteri oggettivi le competenze degli Stati membri concernenti il trattamento delle domande d'asilo e garantisce quindi che, nell'intero "spazio di Dublino", un unico Paese sia competente per il trattamento di una determinata domanda. Dal 2001, l'Islanda e la Norvegia (Stati non membri della CE) sono associati a questo sistema.

Un unico Stato è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in tutto lo "spazio di Dublino" Asilo 5/2

Il Trattato di Amsterdam del 1999 ha modificato all'interno dell'UE le basi legali e le procedure nel settore dell'asilo e le ha trasposte nel diritto comunitario mediante un regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003 (regolamento detto "Dublino II"). Detto regolamento è applicato a partire dal 1° settembre 2003.

"Dublino II" sostituisce la Convenzione di Dublino, migliorando e rafforzando la cooperazione

Dublino II prevede in particolare le seguenti novità:

- termini procedurali più corti, al fine di consentire un trattamento più celere delle domande d'asilo,
- un termine più lungo per l'esecuzione di trasferimenti, al fine di tenere conto delle difficoltà pratiche, nonché
- nuove disposizioni atte a garantire nella misura del possibile l'unità della famiglia del richiedente l'asilo.

Le regole concernenti la competenza di uno Stato per il trattamento di una domanda d'asilo si basano su criteri oggettivi, che rispecchiano la circostanza secondo cui in uno spazio nel quale è garantita la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni del trattato CE, ogni Stato partecipante è responsabile nei confronti degli altri Stati dei suoi atti nell'ambito dell'ingresso e del soggiorno di cittadini di Stati terzi. L'elenco dei criteri di competenza fissati da Dublino seguono un ordine gerarchico, assegnando la competenza allo Stato che ha avuto il ruolo maggiore per l'ingresso o il soggiorno del richiedente l'asilo nel territorio degli Stati di Dublino, rilasciandogli un visto o un titolo di soggiorno, oppure trascurando di controllare in modo corretto le frontiere esterne, o permettendo al richiedente l'asilo l'ingresso senza visto.

Criteri oggettivi consentono una determinazione oggettiva dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo

La nuova banca dati chiamata Eurodac permette l'attuazione effettiva di Dublino. Eurodac è in funzione dal 15 gennaio 2003 negli Stati membri della CE (per ora è ancora esclusa la Danimarca), nonché in Norvegia e in Islanda. Eurodac permette di confrontare le impronte digitali dei richiedenti l'asilo e degli immigrati clandestini. Grazie a questa banca dati, gli Stati membri di Dublino possono identificare i richiedenti l'asilo e le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne dello "spazio di Dublino" ed esaminare se queste persone hanno già presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro di Dublino.

Eurodac facilita l'identificazione delle domande d'asilo multiple e consente così un'applicazione efficace di Dublino Asilo 5/3

Le conseguenze per la Svizzera

Fintantoché non partecipa a Dublino, la Svizzera rimarrà l'unico Paese di ripiego per i richiedenti l'asilo che avranno presentato invano una domanda d'asilo in un altro Stato membro di Dublino. Senza un'associazione a Dublino dobbiamo quindi attenderci un notevole aumento della migrazione incontrollata proveniente dall'area europea verso la Svizzera. In tal caso dovremmo affrontare costi elevati: la Svizzera sarebbe costretta a riesaminare le domande d'asilo respinte con decisione definitiva in uno dei Paesi membri di Dublino, a riavviare ancora una volta l'onerosa procedura d'asilo e, come ultima consequenza, ad assumersene tutti i costi.

Senza Dublino la Svizzera rischia di diventare il Paese di ripiego per i richiedenti l'asilo respinti in Europa

Un'associazione della Svizzera a Dublino e a Eurodac permetterebbe invece di impedire in larga misura le domande multiple anche nel nostro Paese. Soltanto grazie a Eurodac sarebbe possibile identificare tali domande d'asilo e rinviare celermente i richiedenti l'asilo nel Paese competente per l'esame della domanda. Sarebbe così possibile ridurre i costi nel settore dell'asilo e migliorare l'immagine della problematica dell'asilo.

Grazie a Dublino e a Eurodac si impediscono le domande d'asilo multiple

Gli accordi di riammissione conclusi dalla Svizzera con Stati membri della CE rimarrebbero validi anche dopo un'associazione a Dublino. Questi Stati sarebbero, come è il caso finora, obbligati a riammettere determinate persone tenute a lasciare la Svizzera (ad es. le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta definitivamente). Inoltre, nei confronti di Stati di provenienza o di transito con i quali la CE ha concluso accordi di riammissione, la Svizzera avrebbe una posizione negoziale più vantaggiosa nel caso intendesse concludere anch'essa rispettivi accordi di riammissione.

Gli accordi di riammissione restano validi